

Riunione Rotary Club Messina – 13/12/2016

La legge sulle unioni civili

Un tema come sempre di stretta attualità e di particolare valenza civile e sociale quello affrontato dal Rotary Club Messina, che ha dedicato la riunione di martedì 13 dicembre a “La legge sulle unioni civili”: «Una serata molto importante che, da cittadini, ci riguarda in modo rilevante, perché per l’Italia è una novità, mentre era già in vigore in altri 15 paesi europei», ha dichiarato il presidente del club-service, Paolo Musarra, introducendo l’argomento, che va oltre le problematiche di natura politica, sociale o religiosa.

È stato il socio, avv. Antonio Saitta, a presentare la relatrice, prof. Marcella Fortino, che formatasi nell’Ateneo peloritano sotto la guida del prof. Falzea, è stata ordinario di diritto civile, ha insegnato nelle facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche, relatrice e organizzatrice di importanti convegni e autrice di manuali di diritto di famiglia e di numerosi studi monografici.

La docente ha così illustrato i contenuti di una legge, la 76/2016, emanata lo scorso maggio dopo un lungo e acceso dibattito, che disciplina un settore di relazioni soggettive che reclamava un’appropriata regolamentazione.

«La legge, per la prima volta, riconosce la coppia omosessuale e detta una serie di norme sulla convivenza etero e omosessuale», ha dichiarato la prof. Fortino, anche se è spesso contraddittoria e lacunosa, formata da un solo articolo con 69 commi, i primi 35 sulle unioni civili, gli altri sulla convivenza. Un riconoscimento legislativo che, però, ha avuto un lungo processo, iniziato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America e continuato in Europa, dove alcuni paesi hanno riconosciuto il matrimonio tra omosessuali, mentre in altri, tra cui Austria, Germania e Italia, si parla di unioni civili. Anche nel nostro paese, però, il percorso è stato lungo e il problema è emerso nel 2010 quando la Corte Costituzionale non ha riconosciuto il diritto al matrimonio agli omosessuali, quindi, dopo i moniti da parte della Corte di Strasburgo, a maggio il Parlamento ha approvato la legge sulle unioni civili, che regola il rapporto tra coppie omosessuali, garantendo una tutela analoga a quella del matrimonio, al quale fa riferimento nelle norme e regolamenti, ma differisce in alcuni aspetti: tra questi, le cause di invalidità, come l’età e la gravidanza, mentre, per quanto riguarda il cognome, la coppia sceglie quello comune e l’altro coniuge può decidere se preporlo o posporlo al proprio. Quindi, gli effetti dell’unione civile sono analoghi al matrimonio: i coniugi, infatti, hanno gli stessi diritti e doveri e devono contribuire ai bisogni comuni della coppia, per la quale è prevista la comunione dei beni e, anche in materia patrimoniale o di successione, il partner è l’erede legittimo in caso di morte del coniuge. A differenza del matrimonio, però, non si parla di obbligo di fedeltà che, anche se non espressamente citato, può rientrare nell’obbligo di lealtà tra i coniugi della coppia ed eventuali violazioni possono portare anche allo scioglimento dell’unione. In questo caso, non vi è separazione come nelle coppie etero, ma nelle unioni civili, tre mesi dopo l’espressa volontà di scioglimento, inizia il processo che porta direttamente al divorzio.

Sulle adozioni, invece - ha spiegato la prof. Fortino - la legge sulle unioni civili è contraddittoria, perché, da un lato, esclude la possibilità di applicare la legge sull’adozione, ma, dall’altro, resta fermo quanto previsto e consentito dalle norme vigenti. Secondo la “*stepchild adoption*”, il coniuge del genitore biologico può adottare il bambino, anche se con effetti più limitati, in quanto il figlio adottato non assume il cognome del genitore adottivo, non ha rapporti di parentela con i suoi

parenti, ma acquista i diritti ereditari. Una norma che, innanzitutto, tutela il bambino e, infatti, sarà sempre il giudice a dover verificare le capacità del coniuge che adotta.

Resta lacunosa, infine, anche la parte che regola la convivenza, risultato - ha sottolineato la relatrice - di casualità e urgenza, perché non attribuisce alcun diritto ai conviventi che, per essere tali, devono presentare una dichiarazione all'anagrafe. I due partner possono, ma non sono obbligati, stipulare contratti di convivenza che regolino la vita comune, la contribuzione e il regime patrimoniale e, inoltre, caso di cessazione della convivenza, è previsto il diritto agli alimenti mentre, in caso di decesso di un convivente, il diritto all'abitazione nella casa familiare per un periodo che varia da due a cinque anni. Norme che, però, si applicano solo per le coppie di conviventi unite da legami affettivi e senza vincoli di parentela, come sottolineato nel dibattito finale con i soci in una serata particolarmente interessante e che il presidente Paolo Musarra ha chiuso donando alla prof. Marcella Fortino il volume "*Sapori & Salute*".

Davide Billa